



G. Mi

V. In Cagliari, addì 18 GIU. 2011Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

<i>Csm</i>	Roma	17/06/2011
	Protocollo	P15634/2011

B.CO.

N° 27/2011 Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 146/VA/2008

**Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari.
Modifiche in tema di assenza dal servizio per maternità.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 giugno 2011, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

vista la circolare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari e successive modificazioni e integrazioni;

- rilevato che sono pervenute a questo Consiglio numerose istanze in tema di applicabilità ai vice procuratori onorari dell'aspettativa per maternità;
- rilevato che l'art. 10 della suddetta circolare prot. 10370/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari, indica i "doveri e diritti" di detti magistrati onorari; che la richiamata circolare non contempla l'ipotesi di applicabilità agli stessi dell'aspettativa per maternità;
- che il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai vice procuratori onorari;

che il vice procuratore onorario ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giudiziarie per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'Ufficio non può adibirlo in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime;

G. ritenuta, pertanto, la necessità di apportare modificazioni e integrazioni alla suddetta circolare al fine di definire la disciplina applicabile in tema di assenze per maternità;

d e l i b e r a

di adottare le seguenti modifiche alla circolare prot. P-10370/2003 così come modificata dalla circolare prot. P-17795/2007 del 25 luglio 2007 - deliberazione del 19 luglio 2007 - e dalla circolare prot. P-6369/2009 del 18 marzo 2009 - deliberazione del 12 marzo 2009 - relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari:

a) all'art. 10, inserire dopo il comma 1 i seguenti periodi:

"2. il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai vice procuratori onorari."

"3. il vice procuratore onorario ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giudiziarie per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'Ufficio non può adibirlo in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime."

b) all'art. 10 sostituire il n. "2" con il n. "4".

Si riporta il testo della circolare del 19 luglio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificata dagli emendamenti (in neretto).

Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies e 42 sexies dell'O.G.

2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non può essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

Art. 2

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) abbia l'idoneità fisica e psichica;
- d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da confermare;
- e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

